



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 123 del 15 Luglio 2015

PREC 105/14/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Leader Costruzioni S.r.l. – Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e completamento “Palazzo Riggio” – Importo a base di gara euro 1.240.175,73. S.A.: Comune di Aci Catena (CT).

Requisiti professionali per attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e bando di gara.

È possibile richiedere nella *lex specialis* determinati requisiti anche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Art. 98, d.lgs. 81/2008

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 41313 del 3.4.2014 presentata da Leader Costruzioni S.r.l. relativamente all'appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e completamento “Palazzo Riggio”, indetta dal Comune di Aci Catena (CT);

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per la mancata indicazione del possesso dei requisiti per il servizio di coordinatore sicurezza in fase progettuale punto 12.1. lett. b), combinato con il punto 12.3 del bando di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.4.2014;

VISTA la memoria inoltrata dal Comune di Aci Catena in data 8.5.2014 con la quale ribadisce la correttezza del proprio operato precisando che la clausola contenuta al punto 12.3 del bando di gara, a cui rinvia il punto 12.1. lett. b) del bando stesso relativamente ai requisiti (minimi di carattere tecnico per la partecipazione) che deve possedere il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è composta univocamente da cinque righe e inserita nella relativa pagina in un contesto isolato e non fa alcun riferimento ai requisiti previsti dal d.lgs. 81/2008 per il coordinatore della sicurezza;

VISTE le ulteriori memorie presentate dalla società istante del 9.5.2014 con le quali contesta le argomentazioni fornite dall'amministrazione precedente;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la *lex specialis*, così come definita, non sembra lasciare dubbi in ordine al richiesto possesso di determinati requisiti anche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, avendo operato un rinvio preciso agli individuati requisiti relativi alla progettazione (classe I, categoria



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

E, importo lavori € 941.951,02; classe I, categoria G, importo lavori € 298.224,71), così come meglio specificati nel corpo del punto 12.3 del bando di gara;

TENUTO CONTO che quanto previsto dall'art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori del d.lgs. 81/2008 definisce i requisiti necessari per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, a garanzia di professionalità e formazione;

RITENUTO pertanto che, ferma restando la richiesta abilitazione allo svolgimento delle attività sopra descritte, la doglianza sollevata da parte istante non sembra trovare accoglimento ove la stazione appaltante abbia richiesto anche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione la dimostrazione del possesso di quei requisiti afferenti alla progettazione esecutiva;

TENUTO CONTO comunque che la stazione appaltante ha consentito ai concorrenti che in fase di partecipazione non avevano esplicitato il possesso dei suddetti requisiti di poter chiarire il possesso mediante apposita integrazione,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara disposta nei confronti dell'impresa che non abbia dimostrato, secondo quanto indicato nel relativo bando di gara, anche il possesso dei requisiti richiesti per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015

Il Segretario Maria Esposito